



Notaio

Gianandrea Corrado

Repertorio n.23.798

Raccolta n.20.211

**VERBALE DI TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA'**

**"TORRE MOLINE S.P.A."**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitrè, il giorno undici del mese di gennaio alle ore dieci.

(Brindisi, 11 gennaio 2023, ore 10:00)

In Brindisi, Piazza Benedetto Cairoli n.5, nel mio studio.

Davanti a me Dottor GIANANDREA CORRADO, Notaio in Brindisi, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Brindisi,

è presente il signor:

- CAVALLO Francesco, nato a Ceglie Messapica il giorno 7 marzo 1994, C.F.CVL FNC 94C07 C424W, domiciliato per la carica presso la sede della infradetta società, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della società:

- **"TORRE MOLINE S.P.A."**, di nazionalità italiana, con sede a Maruggio, Porto Turistico di Campomarino s.n.c., costituita in data 30 dicembre 1999, iscritta nel Registro Imprese di Taranto in data 29 febbraio 2000, capitale sociale di Euro 2.898.313,17, versato per Euro 2.546.732,20, numero azioni 5.682.967, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Taranto 02292740731, numero R.E.A. TA-136134, giusta i poteri al medesimo spettanti in virtù delle vigenti norme di funzionamento.

Detto componente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che è stata indetta in questo giorno, luogo ed ora in seconda convocazione l'assemblea straordinaria della predetta Società a norma di legge e dello Statuto Sociale, mediante avviso di convocazione regolarmente inviato ai soci per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno:**

**1. Trasformazione della forma societaria della Torre Moline SpA da "società per azioni" in "società a responsabilità limitata" e adozione del nuovo testo statutario contenente le modifiche connesse alla trasformazione.**

Assume la presidenza dell'assemblea il costituito Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale constata e dà atto:

a) che è presente, in proprio, numero 1 (uno) socio su 2 (due), e precisamente:

- "CAVALLO FRANCESCO E FIGLI S.R.L.", Codice Fiscale 01347240747, in persona dell'Amministratore Unico, titolare di una quota del valore nominale di Euro 2.648.413,17 (duemilioneisecentoquarantottomilaquattrocentotredici virgola diciassette) pari al 91,38% (novantuno virgola trentotto per cento) del capitale sociale;

b) che il socio presente ha depositato le azioni presso la sede sociale nei termini di legge;

c) che l'azionista presente è titolare del diritto di voto

Registrato a BRINDISI

il 12 gennaio 2023

al n. 329 / 1T

nella presente assemblea;

d) che tutti i soci sono regolarmente iscritti nel Libro dei Soci;

e) che per l'Organo Amministrativo sono presenti:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione CAVALLO Francesco, nella persona del comparente;

- sono assenti giustificati gli altri Consiglieri CAVALLO Grazia e SIRACUSA Vittorio, regolarmente informati della presente Assemblea;

f) che per il Collegio Sindacale risultano assenti giustificati il Presidente MENNA Francesco Damiano ed i Sindaci CAGNAZZO Pietro e RIZZO Fabio, regolarmente informati della presente Assemblea;

g) che il compito di controllo contabile della società è affidato allo stesso Collegio Sindacale;

h) che pertanto l'Assemblea è validamente costituita ai sensi di legge e dello Statuto Sociale e, in virtù di quanto sopra è raggiunto il quorum costitutivo richiesto dallo statuto sociale per aprire i lavori dell'odierna riunione.

Tutti gli intervenuti dichiarano di essere sufficientemente informati sull'argomento da trattare.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara quindi aperta la seduta ed invita me Notaio a redigerne il Verbale a norma di Legge.

Viene aperta la discussione sull'**unico punto all'ordine** del giorno e il Presidente, sulla scorta della relazione predisposta a norma dell'art.2500 sexies c.c., debitamente depositata nella sede della società nel termine di trenta giorni precedenti l'odierna riunione, espone l'opportunità di modificare le norme di funzionamento della società al fine di pervenire ad una forma sociale di società a responsabilità limitata al fine di garantire una migliore operatività della società stessa, da attuarsi, nei termini di cui all'art.2436 c.c., mediante soppressione delle n.5.682.967 (cinquemilioneiseicentottantadueilanovecentosessantasette) azioni in circolazione. Le partecipazioni della società derivante dalla trasformazione verranno assegnate agli attuali soci in proporzione ai pacchetti azionari già in loro possesso.

Procede quindi ad illustrare dettagliatamente tutte le modifiche che sarebbe opportuno apportare alle norme di funzionamento.

Dà infine lettura, articolo per articolo, del nuovo testo delle norme di funzionamento, comprensivo delle modifiche come sopra proposte.

Il presidente, a questo punto, mi fa constare che l'assemblea, dopo breve discussione, per alzata di mano all'unanimità dei presenti, nessuno astenuto,

**delibera**

- di approvare la trasformazione della società nella forma della società a responsabilità limitata con denominazione

"**TORRE MOLINE S.R.L.**", con sede nel **Comune di Maruggio**, capitale sociale di Euro 2.898.313,00 (duemilioniottocentonovantottomilatrecentotredici virgola zero zero), e disciplinata dal testo statutario letto dal Presidente, mettendo a riserva la somma di Euro 0,17 (zero virgola diciassette) al fine di allineare il capitale sociale all'importo minimo della quota di Euro 1,00 (uno virgola zero zero);

- di approvare articolo per articolo quanto proposto dal Presidente e di modificare conseguentemente le norme di funzionamento della società conformemente al testo di cui il Presidente ha dato lettura.

- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione, nei termini di cui all'art.2500 c.c., della presente delibera, con particolare riferimento all'annullamento delle n.5.682.967 (cinquemilioneiseicentottantaduemilanovecentosessantasette) azioni attualmente in circolazione.

A questo punto il Presidente prende atto dell'approvazione della proposta consistente nella trasformazione della società e della norma dell'art.2500 c.c. secondo cui gli effetti di tale delibera decorrono dall'iscrizione del presente atto nel registro delle imprese.

Le nuove norme di funzionamento, con le modifiche testè deliberate, vengono qui di seguito riportate.

#### **NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'**

##### **DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA**

**Art.1)** E' costituita la società a responsabilità limitata denominata:

**"TORRE MOLINE S.R.L."**

**Art.2)** la società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici nel settore turistico e portuale:

a) gestione di aree, specchi acquei ed opere portuali in genere, anche mediante l'ottenimento di concessioni demaniali pubbliche e private;

b) gestione di servizi portuali in genere, anche di impianti di carburante, di servizi di assistenza tecnica, riparazione e cantieristica per la nautica, di noleggio e rimessaggio sia di imbarcazioni che di roulotte, campers, autovetture per il fuoristrada, cicli e motocicli;

c) gestione di attività turistiche in genere, anche attraverso strutture ricettive, quali alberghi, residences, villaggi, case-albergo, centri di benessere, camping;

d) gestione di attrazioni turistiche in genere, anche attraverso impianti sportivo-ricreativi per lo svago e il tempo libero, anche con l'organizzazione di corsi, di attività pratiche, di sport di ogni genere e di soggiorni in appositi centri;

e) gestione e organizzazione di parcheggi, sia sotterranei che in sopraelevazione, aree di parcheggio a raso ed ogni

altra infrastruttura e servizio connesso direttamente e indirettamente al funzionamento ed alla fruizione di tutte le strutture indicate. la società può svolgere, altresì, attività complementari, accessorie ed ausiliarie alle attività istituzionali, nel settore dei servizi turistici e portuali. In particolare la società dovrà provvedere: - alla realizzazione del porto turistico e peschereccio di campomarino ed all'esercizio di tutti i servizi da prestare all'utenza, previa realizzazione anche degli edifici ed impianti necessari per lo svolgimento del servizio predetto, che sarà realizzato nello specchio d'acqua ricavato dall'ampliamento del porto esistente; - alla realizzazione di un polo sportivo e ricreativo per lo svago e il tempo libero ed all'esercizio di tutti i servizi da prestare all'utenza, previa realizzazione anche degli edifici ed impianti necessari per lo svolgimento del servizio predetto, che sarà realizzato nell'unità immobiliare sita sulla Via del Mare e individuata in catasto urbano al foglio n.34 particella n.223 utilizzando ed ampliando il rustico ivi esistente. la società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari e finanziarie, ivi compresa la facoltà di concedere garanzie, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico ed in generale qualunque attività necessaria ed utile alla realizzazione dell'oggetto sociale. la società potrà, infine, assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi e associazioni, aventi oggetti eguali, simili, complementari, accessori, ausiliari od affini ai propri, sia direttamente che indirettamente sotto qualsiasi forma, salvo che mediante conferimenti di beni in natura, e costituire e liquidare gli stessi oggetti sopra indicati, nonchè esercitarne il coordinamento tecnico e finanziaria.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, con le eccezioni di cui sopra, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, nonchè assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio.

La società opererà nell'ambito delle iniziative produttive del mezzogiorno d'Italia, e pertanto intende avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e leggi emanande in materia. Essa intende altresì accedere a qualunque beneficio di finanza agevolata previsto da leggi regionali, nazionali e comunitarie.

**Art.3)** La società ha sede legale nel **Comune di Maruggio.**

Con deliberazione dell'organo amministrativo potranno essere istituite succursali, rappresentanze e filiali con o senza rappresentanza nel territorio Europeo. Ove deliberate dall'assemblea, come per legge, potranno essere, inoltre, istituite sedi secondarie.

**Art.4)** La durata della società è fissata fino al **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)**.

#### **CAPITALE SOCIALE**

**Art.5)** Il capitale sociale è di **Euro 2.898.313,00 (duemilioniottocentonovantottomilatrecentotredici zero zero)** diviso in quote ai sensi di legge.

**Art.6)** La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

**Art.7)** In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

**Art.8)** La società deve istituire il libro dei soci, da tenersi a cura degli amministratori secondo le disposizioni dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

In deroga agli articoli 2470, comma 1, e 2479-bis, comma 1, del codice civile, il trasferimento delle partecipazioni sociali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, hanno effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, che gli amministratori sono obbligati ad eseguire nel più breve tempo possibile dal momento del deposito nel registro delle imprese eseguito ai sensi di legge.

Sono fatte salve le previsioni degli articoli 2470, comma 3, 2471, comma 1, del codice civile, e le altre disposizioni inderogabili di legge.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel libro dei soci. A tal fine i soci possono comunicare agli amministratori il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio indirizzo telefax. Gli amministratori devono aggiornare tempestivamente il predetto libro con le indicazioni comunicate loro dai soci con

modalità idonea ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

#### **FINANZIAMENTI DEI SOCI**

**Art.9)** I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

#### **PARTECIPAZIONI SOCIALI**

**Art.10)** I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

**Art.11)** In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione viene determinato da un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dalle presenti norme sul funzionamento della società per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione non si applica quando il socio trasferisce in tutto o in parte la propria partecipazione a

favore del coniuge o di un parente in linea retta.

La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

#### **RECESSO DEL SOCIO**

**Art.12)** Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

**Art.13)** Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

#### **DECISIONI DEI SOCI**

**Art.14)** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

**Art.15)** Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;

- 3) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

**Art.16)** Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione, e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

**Art.17)** Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

**Art.18)** L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in territorio italiano;

b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;

c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;

e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

#### **AMMINISTRAZIONE**

**Art.19)** La società è amministrata, alternativamente: a) da un Amministratore Unico; b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina; c) da due o più Amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

Qualora vengano nominati tre o più Amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito il Consiglio di Amministrazione. Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili. L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni. Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio, ma quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di

terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

**AGLI AMMINISTRATORI, PREVIO CONSENSO ASSEMBLEARE, POTRA' ESSERE RICONOCIUTO UN COMPENSO PER TALI FUNZIONI.**

**Art.20)** L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci.

L'organo amministrativo potrà altresì sottoscrivere polizze assicurative a favore degli amministratori (ad es. polizze di fine mandato).

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, direttori anche generali ed institori.

**Art.21)** Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con le seguenti modalità.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione la rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del consiglio spetta a tutti gli amministratori in via disgiunta tra di loro, ma se sono stati affidati poteri di amministrazione a più amministratori in via disgiunta o congiunta anche la rappresentanza, in relazione all'esercizio di tali poteri, si intende a loro attribuita con le stesse modalità.

Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, o successivamente siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta. La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

**Art.22)** Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;

b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purchè in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma

scritta da almeno un amministratore;

c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;

e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

g) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società;

h) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

**Art.23)** Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale. L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina.

### **ORGANO DI CONTROLLO**

**Art.24)** La società può nominare un organo di controllo monocratico o collegiale o un revisore ai sensi dell'art.2477 c.c. determinandone le competenze e i poteri, ivi prevista la revisione legale dei conti.

Nei casi previsti dall'art.2477, comma 2, c.c., la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti previsti dal citato art.2477, comma 2, c.c..

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati all'art.2477, comma 2, c.c. deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il Tribunale del luogo in cui ha sede la società su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese.

### **BILANCIO E UTILI**

**Art.25)** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

**Art.26)** Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

### **TITOLI DI DEBITO**

**Art.27)** La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**Art.28)** Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in

cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

**RINVIO ALLA LEGGE**

**Art.29)** Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.

-----

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese la comparente dichiara che l'indirizzo attuale della società è confermato in **Maruggio, Porto Turistico di Campomarino s.n.c..**

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica dell'atto costitutivo.

L'assemblea autorizza il Presidente ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto quelle modifiche ed aggiunte che le competenti Autorità dovessero eventualmente richiedere ai fini dell'iscrizione del presente Verbale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta essendo le ore dieci e trenta.

Spese e tasse del presente atto e delle conseguenti formalità vengono assunte dalla Società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente il quale, da me interpellato, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà.

Viene sottoscritto alle ore dieci e trentacinque e consta di sette fogli scritti con mezzo meccanico e da me notaio completati a mano per pagine ventisette e di quanto nella ventottesima fin qui.

F.to CAVALLO Francesco; f.to GIANANDREA CORRADO (L.S.).

Copia conforme all'originale firmata a norma di legge che si rilascia dal mio studio.  
Brindisi, li 1 (uno) luglio 2025 (duemilaventicinque)